

Come si fa in concreto?

ESEMPI PRATICI, RIVOLTI AGLI ASPIRANTI SEGRETARI, PER LA FUTURA ATTIVITÀ Quando?
IL VENERDÌ ALLE
17,30

Il Segretario Comunale - 4 febbraio 2022

4

Un contratto decentrato - 4 marzo 2022,

2

Un atto amministrativo. Tecniche di redazione di delibere, determinazioni e ordinanze - 11 febbraio 2022,

5

Un bilancio di previsione - 11 marzo 2022,

3

La partecipazione, l'assistenza e la verbalizzazione ad una Giunta e al Consiglio comunale - 18 febbreio 2022

6

Una procedura di gara pubblica - 18 marzo 2022

I link dei webinar, che si terranno sulla piattaforma Zoom, saranno disponibili, qualche giorno prima degli incontri, sul nostro sito internet e comunicati con le consuete modalità,

MANIFESTOUNIONE.IT - INFO@MANIFESTOUNIONE.IT



COME SI FA IN CONCRETO INCONTRI PER FORNIRE ESEMPI PRATICI

Webinar

Il contratto decentrato, natura e contenuti, il procedimento per la stipula e i soggetti coinvolti

AMEDEO SCARSELLA ROSA PUGLIA DAVIDE CUNA SAVE THE DATE

4 MARZO 17,30

Il webinar si terrà sulla piattaforma Zoom, il link, comunicato qualche giorno prima con le consuete modalità, sarà anche disponibile su manifestounione.it



Amministrazione pubblica e contrattazione

Secondo il consolidato insegnamento della Corte Costituzionale l'Amministrazione pubblica, anche in presenza di un rapporto di lavoro privatizzato, conserva una sua connotazione particolare (cfr. sentenze n° 275/2001 e n° 82/2003) ed in tale ambito, stante la funzionalizzazione della contrattazione collettiva alla tutela, ancorché indiretta, di interessi pubblici, il lavoro alle sue dipendenze può costituire oggetto di una disciplina speciale, diversa da quella propria del lavoro privato (cfr. sentenze n° 199/2003 e n° 146/ 2008).



Fonti di diritto pubblico e di diritto privato

Un dosaggio equilibrato tra fonti di diritto pubblico e di diritto privato nella regolamentazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche costituisce una valutazione discrezionale del legislatore, valutazione che deve essere comunque effettuata in relazione all'interesse pubblico di cui è portatrice l'Amministrazione e la cui tutela passa anche per la funzionalizzazione del rapporto di lavoro alle finalità istituzionali della stessa (cfr. sentenze n° 313/1996 e n° 390/1997).



Il principio costituzionale (art. 97)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.



Gli atti di organizzazione

Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive (art. 2, comma 1, D.lgs. 165/2001).



La regolazione contrattuale dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo (art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001)

I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente (art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/2001)

La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto (art. 40, comma 1, D.Lgs. 165/2001)



Le materie escluse dalla contrattazione (1)

Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.



Le materie escluse dalla contrattazione (2)

Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie (art. 2, comma 1, lettera c), L. 421/1992):

- 1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
- 2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- 3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- 4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- 5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- 6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- 7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.



Le materie ammesse nella contrattazione a condizione ...

Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge (art. 40, comma 1, D.Lgs. 165/2001).



Rapporto tra legge e contratto

Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili (art. 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001)



I livelli di contrattazione

Opzioni astrattamente possibili:

- a) Unico livello di contrattazione;
- b) Più livelli di contrattazione secondo modelli differenti:
 - •c.d. delle "clausole di rinvio" o del "coordinamento negoziale" (la "cifra" di decentramento contrattuale dalla quale il sistema potrà concretamente risultare caratterizzato dipenderà dalle autonome scelte delle parti stipulanti i vari contratti collettivi nazionali);
 - •c.d. dello "spazio residuale" (la contrattazione collettiva di secondo livello si può esplicare in tutte le aree contrattualizzate non regolate dalla contrattazione collettiva nazionale).



Gli autonomi livelli della contrattazione integrativa

Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa [...]

La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata (art. 40, comma, D.Lgs. 165/2001)

La nullità delle clausole che violano il «coordinamento negoziale»

Un Manifesto per i Segretari Un Manifesto per l'Unscp

Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. 165/2001).